



Anna Rita Predieri
Notaio

Repertorio N.29.160=

Raccolta N.10.811=

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A PESARO

IL 02/02/2023

AL N. 484

SERIE IT

L'anno duemilaventitrè in questo giorno di mercoledì primo

del mese di febbraio;

alle ore diciotto;

in Pesaro, nel mio studio, Galleria dei Fonditori, n.3 (Centro

Commerciale Miralfiore);

avanti a me Dott.ssa Anna Rita PREDIERI, Notaio in Pesaro, i-

scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Pesaro e Urbino;

è presente il signor

SERAFINI Luca, nato il 24 maggio 1957 a Fano, ivi residente,

Via Girolamo da Fano, n.23, codice fiscale "SRF LCU 57E24

D488B", cittadino italiano, della cui identità personale io

Notaio sono certo.

Il signor Serafini Luca mi dichiara di intervenire nella sua

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rap-

presentante dell'associazione non riconosciuta denominata

"Centro Libero Analisi e Ricerca (C.L.A.R.)", con sede in Je-

si, Via Tolstoj, n.4, fornita di codice fiscale e Partita IVA

01450890411, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo

tenuto presso la C.C.I.A.A. delle Marche al numero AN-204848.

Lo stesso inoltre dichiara e conferma che trovasi riunita in

questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordinaria della

	predetta associazione,convocata nei modi e termini prescrit-	
	ti,per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	Adeguamenti statutari necessari per l'iscrizione dell'Asso-	
	ciazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a	
	norma del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.	
	Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presiden-	
	za dell'assemblea il medesimo presidente signor Serafini Lu-	
	ca,il quale,constatato e datomi atto:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma	
	dell'articolo otto dello statuto sociale;	
	- che sono presenti in proprio e con regolari deleghe che sa-	
	ranno conservate agli atti dell'associazione, numero quindici	
	associati, tutti aventi diritto di voto, su un totale di	
	quindici, come risultano dal foglio presenze che si allega	
	al presente verbale sotto la lettera "A", come parte inte-	
	grante;	
	- che come previsto all'articolo otto dello statuto sociale	
	per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la	
	presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti;	
	- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente	
	signor Serafini Luca, il Vice Presidente signor Bavona Ga-	
	briele e il Consigliere signor Sinatti Gaetano;	
	- che per l'organo di controllo è presente il revisore signor	

	Mancini Enrico;	
	- che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno;	
	dichiara la presente assemblea regolarmente costituita, es-	
	sendo presenti in proprio e con delega numero quindici asso-	
	ciati su un totale di quindici e quindi atta a deliberare.	
	Invita poi me Notaio a fungere da Segretario ed a dare atto	
	delle risultanze dell'assemblea stessa, come appresso da me	
	verbalizzate.	
	Il Presidente, aprendo la discussione sull'unico argomento	
	all'Ordine del Giorno, fa presente a tutti gli intervenuti in	
	assemblea che, a seguito delle mutate esigenze dell'Associa-	
	zione, nonché vista l'opportunità di disciplinare le regole	
	che governano il funzionamento dell'Associazione, si rende	
	necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale.	
	Il Presidente espone, inoltre, che l'entrata in vigore del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del	
	Terzo Settore), ha riformato la disciplina del Titolo II del	
	libro primo del codice civile in materia di associazioni,	
	fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza	
	scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche e non	
	riconosciute, e ha riordinato la disciplina speciale e le di-	
	sposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore, com-	
	presa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.	
	Inoltre, il Codice del Terzo Settore ha istituito il Registro	

	Unico Nazionale del Terzo Settore, vale a dire un sistema	
	pubblicitario unitario, idoneo tra l'altro a consentire	
	l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).	
	Sullo sfondo di tale contesto normativo, il Presidente preci-	
	sa che l'associazione da lui rappresentata ha inoltrato do-	
	manda di iscrizione al RUNTS, pervenuta all'Ufficio competen-	
	te in data 22 novembre 2022 con ID 451959, protocollo in ar-	
	rivo n.1441786 del 22 novembre 2022, ma la Regione Marche ha	
	richiesto ai fini dell'iscrizione di deliberare modifiche	
	statutarie per rendere lo statuto conforme al codice del ter-	
	zo settore.	
	Il Presidente prosegue poi evidenziando che l'adozione di un	
	nuovo testo di statuto sociale permetterebbe all'Associazione	
	di iscriversi nel RUNTS e di beneficiare delle agevolazioni	
	fiscali e tributarie da esso previste.	
	Pertanto, allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modi-	
	fiche prospettate, espone all'assemblea il nuovo testo dello	
	statuto dell'associazione composto di trentatrè articoli	
	soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte	
	di maggiore importanza.	
	Lo stesso precisa inoltre che l'associazione è iscritta nel	
	Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A delle	
	Marche con il numero AN-204848 e pertanto il presente verba-	
	le sarà depositato presso il competente ufficio nei termini	
	di legge.	

	Dopo esauriente discussione l'assemblea, secondo l'accerta-	
	mento del Presidente, mediantealzata di mano, all'unanimità:	
	DELIBERA	
	1) di adottare il nuovo statuto sociale che si allega al pre-	
	sente verbale sotto la lettera "B" in adeguamento al codice	
	del Terzo Settore, al fine di richiedere l'iscrizione nel Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore quale associazione	
	non riconosciuta ETS, assumendo conseguentemente la nuova de-	
	nominazione "Centro Libero Analisi e Ricerca - CLAR Ente del	
	Terzo Settore" in breve "CLAR ETS";	
	2) di conferire all'organo amministrativo e per esso al suo	
	Presidente ogni potere occorrente per dare esecuzione alla	
	delibera assunta con facoltà di apportare al presente verba-	
	le e all'allegato statuto ogni opportuna modifica, soppres-	
	sione o aggiunta, di natura non sostanziale, che si rivelas-	
	se necessaria in sede di adempimenti, al fine di iscrivere	
	l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-	
	re, delegandolo espressamente al deposito del nuovo testo di	
	statuto nel Registro Unico del Terso Settore nei tempi e modi	
	richiesti dall'Ente preposto,dando così pieno effetto a quan-	
	to oggi deliberato.	
	Dopo di che il Presidente mi consegna, perchè formi parte in-	
	tegrante del presente atto,il testo dello statuto contenente	
	le deliberate modificazioni; tale statuto,firmato dal compa-	
	rente e da me Notaio,si allega al presente atto sotto la let-	

	tera "B,come parte integrante,previa lettura da me Notaio da-	
	tane al comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo signor Serafini Luca	
	dichiara che l'associazione da lui rappresentata non è pro-	
	prietaria di beni immobili nè di beni mobili iscritti nei	
	Pubblici Registri.	
	Lo stesso dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A"	
	dichiarando di averne esatta conoscenza.	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico	
	della Associazione richiedente.	
	Il comparente,preventivamente informato in materia di priva-	
	cy, autorizza il trattamento dei propri dati personali per le	
	finalità connesse con il presente atto esonerando il Notaio	
	rogante da ogni sua personale e professionale responsabilità	
	al riguardo.	
	Il signor Serafini Luca,per la registrazione del presente at-	
	to,chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi del-	
	l'art.82, comma 3, D.Lgs. 117/92 e dall'imposta di bollo ai	
	sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs. n.117/2017 (Codice del	
	Terzo Settore).	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, firmato	
	dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane	
	al medesimo comparente,il quale,a mia interpellanza, lo ha	

dichiarato conforme alla sua volontà.

Consta di due fogli, muniti delle firme prescritte dalla leg-

ge, scritti con mezzi elettronici da persona di mia fidu-

cia, sotto mia direzione, dei quali sono occupate pagine sei

linee della presente settimana pagina.

Firmato alle ore diciannove e minuti venti.

F.to:Luca Serafini

F.to:Anna Rita Predieri Notaio

Allegato "A" dell'atto N. 23160/20811 del Rep

FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA

Centro Libero Analisi e Ricerca – CLAR

Codice Fiscale: 01450890411

Sede riunione: studio notarile Predieri, Galleria dei Fonditori 3, 61122 Pesaro (PU)

Data: 01/02/2023 ora: 18

Cognome e Nome	c.f.	Presente	Delegato	Firma
Serafini Luca	SRFLCU57E24D488B	x		<i>Luca Serafini</i>
Bavona Gabriele	BVNGRL53D16D791E	x		<i>Gabriele Bavona</i>
Sinatti Gaetano	SNTGTN57M22D612L	x		<i>Gaetano Sinatti</i>
Cappelletti Cipriano	CPPCRN52M07L050K		x	
Grassetto Piero	GRSPRI60A23E388I		x	
Mancini Enrico	MNCNRC59C06D488K	x		<i>Enrico Mancini</i>
Santini Simone	SNTSMN70M17B352D		x	
Vecchi Maria Rita	VCCMRT57D67D612A		x	
Sinatti Elena	SNTLNE89R44L500S	x		<i>Elena Sinatti</i>
Centoscuodi Mattia	CNTMTT88C13I608D	x		<i>Mattia Centoscuodi</i>
Guidi Paolo	GDUPLA64H21D488	x		<i>Paolo Guidi</i>
Muggeo Claudio	MGGCLD61E16G479C	x		<i>Claudio Muggeo</i>
Giorgioni Simone	GRGSMN63E13D704E	x		<i>Simone Giorgioni</i>
Falcioni Francesco	FLCFNC62M109488C	x		<i>Francesco Falcioni</i>
Leoni Romina	LNERMN74T49B474E		x	

Luca Serafini

Enrico Mancini



	Allegato "B" all'atto N. 29.160/10.811= del Rep.	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1	
	Costituzione e sede	
	È costituita l’associazione ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”)	
	e successive modifiche e integrazioni, denominata "Centro Libero Analisi e Ricerca - CLAR Ente del Terzo Settore" in breve "CLAR ETS" da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Jesi.	
	L’utilizzo nella denominazione della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” è strettamente legato all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, fino a quando l’associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a “Ente del Terzo Settore” in assenza dell’iscrizione al Registro unico del terzo settore.	
	L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	ARTICOLO 2	
	Carattere dell’associazione	
	L’associazione è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative, può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere	

	da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta-	
	ta, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente	
	medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il	
	quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva-	
	mente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese	
	di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria atti-	
	vità volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli or-	
	gani sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso i terzi.	
	ARTICOLO 3	
	Durata dell'associazione	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	ARTICOLO 4	
	Scopi e attività dell'associazione	

	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in	
	particolare intende operare per la solidarietà in campo sociale per il conse-	
	guimento di finalità civiche, lo spirito e la prassi dell'associazione si confor-	
	mano al principio della Costituzione Italiana e si fondano sul piano rispetto	
	della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.	
	L'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse gene-	
	rale, di cui al comma 1 art. 5 del Codice del Terzo settore, in favore di asso-	
	ciati, loro familiari e terzi avvalendosi in modo prevalente dei volontari as-	
	sociati:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
	gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive mo-	
	dificazioni;;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promo-	
	zione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazio-	
	ne, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da	

	intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'a-	
	rea economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo,	
	sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso	
	del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, mi-	
	sure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garanti-	
	re condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed inter-	
	nazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera	
	e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il con-	
	trasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro	
	dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legi-	
	slativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di a-	
	iuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8	
	marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e in considerazione	
	delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività	
	specifiche:	
	- studio ed analisi storico-politiche rivolte ad approfondire le conoscenze	
	della situazione reale dell'Italia e dell'Europa nel contesto mondiale;	
	- progettazione, realizzazione e coordinamento di corsi di formazione ed o-	

	gni altra attività connessa nel settore educativo (scolastico e post scolastico)	
	della formazione professionale e dell'assistenza sociale;	
	- editoria, sia cartacea che on-line con particolare orientamento all'analisi ed	
	all'approfondimento delle informazioni e delle conoscenze sulla storia e sul-	
	l'attualità;	
	- indagini e sperimentazioni in campo psicologico, pedagogico e didattico in-	
	dirizzate ad individuare metodi educativi che favoriscano la libera e piena e-	
	strinsecazione delle qualità spirituali dell'individuo contrastando il bullismo	
	e la povertà educativa, nonché pratiche sportive terapeutiche utili a mantene-	
	re e recuperare un corretto equilibrio fisico e psicologico dell'individuo;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di parti-	
	colare interesse sociale e per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio	
	culturale e paesaggistico, nonché progettazione, realizzazione e coordina-	
	mento di eventi e manifestazioni in cui sia particolarmente sviluppata la qua-	
	lità dei contenuti ed il collegamento con il territorio e le tradizioni locali e	
	con le ricerche storico-sociali sviluppate;	
	- realizzazione di servizi per il lavoro così come definiti dalle normative re-	
	gionali, nazionali e comunitarie, comprendente, tra l'altro, a titolo puramente	
	indicativo il servizio di informazione ed auto-orientamento, la consulenza o-	
	rientativa, l'incontro domanda-offerta, ricerca nel campo dell'organizzazione	
	economica e sociale orientate a creare il giusto rapporto tra lavoro e capitale,	
	alla luce dei compiti morali dell'individuo e della missione dei popoli;	
	- sviluppo di interventi in campo sociale con promozione di pari opportunità	
	e di iniziative di aiuto reciproco rivolte in particolare ai servizi essenziali: a-	
	bitazione, istruzione e salute;	

	- progettazione, realizzazione e coordinamento di progetti di cooperazione internazionali aventi come finalità quelle statutarie;	
	- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.	
	L'associazione, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.	
	L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.	
	L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli Enti del terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.	
	ARTICOLO 5	

	Requisiti dei soci	
	Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (altri	
	enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro, esclusi quelli ai sensi	
	dell'art.4 comma 2) e quanto specificato al comma 3) del D.lgs. 117/2017) i-	
	spirati da sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione	
	di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statu-	
	tari dell'associazione.	
	L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal	
	consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consul-	
	tazione da parte dei soci.	
	ARTICOLO 6	
	Categorie dei soci	
	L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:	
	-Onorari;	
	-Ordinari.	
	a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in parti-	
	colare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio	
	Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del	
	Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.	
	b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita	
	dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio	
	Direttivo.	
	La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna	
	differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti	
	dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'asso-	

	ciazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in as-	
	semblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del	
	Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.	
	ARTICOLO 7	
	Ammissione dei soci	
	L'ammissione dei soci è libera.	
	La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contene-	
	re l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno	
	e le disposizioni adottate dagli organi associativi.	
	In caso domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal legale	
	rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamen-	
	te delegata.	
	Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel	
	libro degli associati.	
	In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo,	
	chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non ac-	
	colte alla prima assemblea convocata.	
	La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto	

	la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.	
	Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere di-	
	sposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di	
	recesso.	
	ARTICOLO 8	
	Diritti e doveri dei soci	
	L'adesione all'Associazione garantisce agli associati, il diritto di essere in-	
	formati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a	
	quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli	
	organi sociali.	
	Nel caso in cui il socio sia un Ente i diritti di cui sopra vengono garantiti al	
	suo legale rappresentante o a soggetto da questi espressamente delegato.	
	L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna	
	gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni	
	prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In	
	particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle re-	
	lazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto	
	che possa nuocere all'Associazione.	
	ARTICOLO 9	
	Sanzioni disciplinari	
	Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni	
	emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende respon-	
	sabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento	
	al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Dirit-	

	tivo le seguenti sanzioni:	
	a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;	
	b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;	
	c) espulsione.	
	Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che do-	
	vranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.	
	In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino	
	alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.	
	Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla co-	
	municazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'As-	
	semblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla	
	presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Diretti-	
	vo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.	
	ARTICOLO 10	
	Perdita della qualifica di socio	
	La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:	
	a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;	
	b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è	
	avvenuta l'ammissione;	
	c) per delibera di espulsione;	
	d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata	
	per il versamento;	
	e) per morte.	
	ARTICOLO 11	
	Organi dell'Associazione	

	Organi dell'associazione sono:	
	- l'assemblea generale dei soci;	
	- il consiglio direttivo;	
	- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);	
	- organo di revisione legale dei conti (se nominato).	
	Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo	
	il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'in-	
	teresse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'ele-	
	zione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata	
	o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'e-	
	lettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che do-	
	vessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Sta-	
	tuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci,	
	decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.	
	ARTICOLO 12	
	Partecipazione all'assemblea	
	L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede ven-	
	gono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono pre-	
	se le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi	
	sociali.	
	Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci	
	dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati	
	e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.	
	L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità	
	previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del	

	bilancio consuntivo; è inoltre convocata per l'approvazione del bilancio pre-	
	ventivo e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in se-	
	de straordinaria:	
	a) per decisione del consiglio direttivo;	
	b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	Convocazione dell'assemblea	
	La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta	
	con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettro-	
	nica, a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione tele-	
	matica, inoltre, ove l'associazione disponga di locali per le attività, per affis-	
	sione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la con-	
	vocazione può essere pubblicata anche nel sito.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno	
	cinque giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno.	
	Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convoca-	
	zione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai	
	soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revi-	
	sione dei conti se nominato.	
	In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio di-	
	missionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se	
	nominato.	
	ARTICOLO 14	

	Costituzione e deliberazioni dell'assemblea	
	L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazio-	
	ne con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci presenti.	
	L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convoca-	
	zione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In	
	seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di alme-	
	no la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente	
	ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non	
	può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo	
	dell'associazione.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua	
	assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata	
	dall'assemblea.	
	I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o,	
	in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente	
	dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito	
	libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede so-	
	ciale.	
	Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare	
	un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segreta-	
	rio.	
	L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione	

	con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.	
	In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una	
	seconda volta.	
	L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci aventi	
	diritto di voto presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favore-	
	vole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.	
	Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche	
	se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.	
	La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche at-	
	traverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individua-	
	zione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secon-	
	do le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Con-	
	siglio direttivo in fase di convocazione.	
	ARTICOLO 15	
	Forma di votazione dell'assemblea	
	Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alza-	
	ta di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto	
	dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione	
	della seduta elettorale.	
	In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti	
	una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni	
	di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,	

	gli amministratori non hanno voto.	
	Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non do-	
	vranno essere presenti candidati alle elezioni.	
	Ogni socio, sia esso persona fisica o ente giuridico, ha diritto a un voto, qua-	
	lunque sia la sua quota associativa.	
	ARTICOLO 16	
	Compiti dell'assemblea	
	All'assemblea spettano i seguenti compiti:	
	in sede ordinaria:	
	a) discutere e deliberare sui/l bilanci/io consuntivi/o e preventivi e sulle rela-	
	zioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;	
	b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo	
	e/o l'organo di revisione legale dei conti;	
	c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e	
	promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i	
	contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;	
	e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio diret-	
	tivo;	
	f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di in-	
	teresse generale posto all'ordine del giorno;	
	in sede straordinaria:	
	a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;	

	c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse	
	generale posto all'ordine del giorno.	
	È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da alme-	
	no un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese prece-	
	dente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre	
	all'ordine del giorno dell'assemblea.	
	ARTICOLO 17	
	Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestio-	
	ne dell'associazione ed ha il compito di:	
	- convocare l'assemblea;	
	- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;	
	- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;	
	- dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	
	da sottoporre all'assemblea;	
	- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per	
	l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumen-	
	do tutte le iniziative del caso;	
	- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui	
	all'art. 6 del CTS, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale	
	e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilan-	
	cio di esercizio, e nella relazione di missione (quando dovuta);	
	- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando	

	redatto) da sottoporre all’assemblea;	
	- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda	
	l’ordinaria amministrazione;	
	- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o	
	da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;	
	- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei so-	
	ci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio	
	prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la	
	cancellazione dei soci morosi;	
	- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istitu-	
	zioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa,	
	designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	- redigere l’eventuale regolamento interno;	
	- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di	
	rapporti di collaborazione e dipendenza;	
	- irrogare le sanzioni disciplinari.	
	ARTICOLO 18	
	Composizione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cin-	
	que membri nominati dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.	
	Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.	
	Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, può eleggere inol-	

	tre il segretario ed il tesoriere economo.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più	
	dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno ri-	
	portato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del	
	Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore an-	
	zianità di iscrizione.	
	Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione,	
	si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consi-	
	gliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sa-	
	rebbe rimasto in carica il consigliere cessato.	
	Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercor-	
	rente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consi-	
	glio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria am-	
	ministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora	
	siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei	
	suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o	
	dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata	
	della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla	
	sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria	
	la convocazione di un'Assemblea ordinaria.	
	Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive	
	o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre as-	
	sociazioni.	

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica, almeno tre giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica, o con altri strumenti di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sotto-

	scritto dal Presidente e dal Segretario.	
	I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni	
	e decisioni consiliari.	
	Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle	
	deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'e-	
	sterno.	
	Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei	
	conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola,	
	ma senza diritto di voto.	
	Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo	
	consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argo-	
	menti da discutere.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della	
	collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio	
	stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del	
	Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	ARTICOLO 20	
	Compiti del Presidente	
	Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di	
	legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon anda-	
	mento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione	
	sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	

	Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni	
	dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in	
	via transitoria o permanente.	
	In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli	
	entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso	
	viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.	
	Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedi-	
	mento momentaneo del Presidente.	
	ARTICOLO 21	
	Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei	
	soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.	
	I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Co-	
	dice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.	
	2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requi-	
	siti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei	

	limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei	
	conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'e-	
	ventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14	
	d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazio-	
	ni sociali o su determinati affari.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione de-	
	ve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di	
	cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso	
	per la carica ricoperta.	
	ARTICOLO 22	
	Segretario dell'Associazione	
	Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari	
	ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal	
	Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi	

	compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consi-	
	glio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci,	
	trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.	
	ARTICOLO 23	
	Il Tesoriere-Economo	
	Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne	
	tiene contabilità o supervisiona la tenuta della stessa, effettua le relative veri-	
	fiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo	
	e quello preventivo accompagnandolo da apposita relazione.	
	ARTICOLO 24	
	Libri sociali	
	L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di e-	
	ventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I	
	libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto,	
	presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio diretti-	
	vo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richie-	
	sta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 25	

	Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge,	
	nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.	
	Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 26	
	Entrate dell'associazione	
	Le entrate dell'associazione sono costituite:	
	- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;	
	- da contributi degli associati e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;	
	- da erogazioni liberali;	
	- da lasciti testamentari;	
	- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;	
	- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
	- da contributi di istituti di credito, imprese e di altri enti di erogazione ed istituzioni pubbliche e private;	

	- rendite patrimoniali;	
	- da entrate derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici;	
	- da entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Cts	
	nei limiti consentiti dalla legge;	
	- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6	
	del Cts e relativo decreto ministeriale di attuazione;	
	- da entrate derivanti da raccolte fondi di cui all' art.7 del Cts, relativo decre-	
	to ministeriale di attuazione e linee guida;	
	- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Ente e prevista dal Co-	
	dice del Terzo Settore e successive modificazioni.	
	ARTICOLO 27	
	Destinazione degli avanzi di gestione	
	All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi	
	di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione	
	non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni	
	dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	
	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di even-	
	tuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizza-	
	zione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto,	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di uti-	

	lità sociale.	
	ARTICOLO 28	
	Durata del periodo di contribuzione	
	Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque	
	sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio di-	
	missionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al	
	pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.	
	ARTICOLO 29	
	Diritti dei soci al patrimonio sociale	
	L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di e-	
	sborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed	
	al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli as-	
	sociati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli	
	annuali.	
	I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti sal-	
	vi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e so-	
	no comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né	
	ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di	
	morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi	
	luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al	
	patrimonio sociale.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non pos-	
	sono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per succes-	
	sione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	

	ARTICOLO 30	
	Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.	
	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. L'approvazione del bilancio preventivo è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce.	
	I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.	
	Al ricorrere dei limiti previsti dall'art.14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.	
	ARTICOLO 31	
	Scioglimento e liquidazione dell'associazione	
	In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio.	

no che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni al D.Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to:Luca Serafini

F.to:Anna Rita Predieri Notaio

[illegible]